

DELIBERA N. 40/15

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
XXXXXX XXXX XXX/ FASTWEB S.P.A.
(RIF. PROC. GU14 N° 73/15)

IL CORECOM DELLA REGIONE ABRUZZO

NELLA riunione del 15 settembre 2015 si è riunito, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Filippo Lucci	X	
Componenti	Alberto Capo	X	
	Nazario Cotturone	X	
	Alfredo D'Alessandro	X	
	Chiara D'Onofrio	X	

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritto tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo in data 01 aprile 2011;

VISTA la delibera AGCOM n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera AGCOM n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP “*Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni*”;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 664/06/CONS del 23 novembre 2006 “*Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza*”;

VISTA l'istanza dell'utente xxxx xxxx xxxx presentata in data 26/03/2015 ed acquisita al prot. int. n. 6607 in pari data;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante contesta nei confronti dell'operatore Fastweb S.p.A. l'omessa migrazione e l'imputazione di una posizione debitoria alla stessa ignota. Propone, pertanto, istanza di definizione nei confronti del detto gestore e, in occasione dell'atto introduttivo al presente procedimento e dell'audizione svolta, l'istante dichiara, più in particolare, quanto segue:

- a. Durante il mese di Febbraio 2013 contattava il Servizio Clienti della Fastweb per ottenere il passaggio della linea telefonica n. xxxxxxxx dall'operatore Telecom a Fastweb;
- b. Dopo vari solleciti da parte dell'istante, Fastweb negava la migrazione a causa della riscontrata morosità accumulata dalla stessa sin dal mese di giugno 2012 per una linea di cui l'istante risultava intestataria, sebbene dalla stessa mai attivata;
- c. Successivamente alla suddetta informazione, l'istante scopriva che, non solo l'utenza era stata attivata a propria insaputa, ma che l'indirizzo indicato per il recapito delle relative fatture era diverso dal proprio e provvedeva, quindi, a sporgerne denuncia al locale comando dei Carabinieri;
- d. Solo dopo aver presentato istanza per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, Fastweb provvedeva a stornare l'intero insoluto alla stessa ascritto ma non addiveniva comunque ad un accordo in quanto non riconosceva una propria responsabilità rispetto alla mancata migrazione dal momento che non era stata reiterata la relativa richiesta da parte dell'interessato;

In base a tali premesse, l'utente chiede all'adito Corecom:

- i. L'indennizzo per la mancata attivazione del servizio richiesto parametrato su un totale di 658 giorni di disservizio;
- ii. Il riconoscimento delle spese procedurali.

2. La posizione dell'operatore.

Fastweb S.p.A. respinge le richieste di parte istante per le ragioni di seguito riferite.

Preliminarmente, pur non essendo materia del presente procedimento, precisa che, a proprio giudizio, l'odierna istante era verosimilmente consapevole dell'esistenza della linea oggetto di morosità in quanto relativa a numerazione alla stessa intestata ancorchè l'addebito delle fatture era previsto avvenisse sul conto corrente postale di tale "xxxxxx xxxxxx xxxxxx", presuntivamente padre o comunque consanguineo della odierna istante, residente presso l'indirizzo contestato da quest'ultima e dimostrato da parte convenuta con copia delle pagine bianche di riferimento.

Nel merito, parte convenuta sottolinea l'inesistenza di un contratto con l'odierna ricorrente e soprattutto la piena consapevolezza da parte di quest'ultima della detta circostanza la quale, nel verbale redatto presso i Carabinieri in occasione della denuncia verso ignoti per l'avvenuta stipula a proprio nome del contratto oggetto di morosità, allegato agli atti dell'originario procedimento volto alla conciliazione, dichiarava: "... *In quella telefonata nella quale intendevo passare da Telecom a Fastweb, dopo un lungo tira e molla, con ulteriori alte telefonate, venivo a conoscenza che Fastweb non poteva farmi sottoscrivere un contratto con loro perché ero una cattiva pagatrice ...*".

Fastweb insiste nel sottolineare come, per via dell'insoluto accumulato, la stessa compagnia avesse evitato l'instaurarsi di ogni rapporto commerciale con l'odierna istante ancora prima della stipula contrattuale, informandola prontamente al riguardo. Tutto ciò avveniva nel pieno rispetto delle regole dell'oligopolio che sanciscono, insieme alla Costituzione, la libertà di impresa che, per le compagnie telefoniche, postula la possibilità di non addivenire ad un rapporto contrattuale ove non ritenuto opportuno, senza neanche dover addurre particolari motivazioni in merito.

Dalla insussistenza contrattuale, Fastweb deduce la non debenza di alcun indennizzo rispetto alla ricorrente.

In merito alle spese di procedura, Fastweb pone l'attenzione sul vuoto normativo esistente rispetto all'ipotesi in cui, a fronte dell'eventuale rigetto di un'istanza di definizione, possa essere condannata la stessa parte attivante al rimborso delle spese di procedura procurate in capo alla parte convenuta. Chiede, pertanto, la condanna delle spese procedurali a carico dell'odierno istante, riservandosi, in caso di mancato accoglimento, di agire in sede giudiziaria per il detto motivo.

Allega:

- Copia della querela a firma di xxxxx xxxx xxx
- Copia estratto "pagine bianche.it"
- Copia formulario UG con allegati

All'udienza di discussione fissata per la trattazione orale del presente procedimento, parte istante non compariva.

3. Motivazione della decisione

Dalla disamina di fatti e atti prodotti dalle parti, si ritiene che la richiesta di parte istante sia inaccoglibile in quanto infondata.

Come sottolineato da parte convenuta, alla richiesta di migrazione di parte istante, non ha mai fatto seguito l'instaurazione di un rapporto contrattuale con parte convenuta e ciò in ragione della rilevata morosità pregressa riscontrata da Fastweb a nome della Sig.ra xxxxxxx xxxxx xxxxx.

L'art. 3, comma 3, delle Condizioni Generali di Contratto della Fastweb prevede espressamente la possibilità per quest'ultima di valutare di non concludere il contratto nel caso in cui il cliente risulti inadempiente nei confronti di Fastweb anche in relazione a precedenti contratti.

In assenza di qualsivoglia titolo giuridico tra le parti, le richieste di parte istante avanzate nei confronti della convenuta non possono trovare accoglimento.

Per quanto concerne le spese di procedura, l'art. 19 al comma 6, del Regolamento allegato alla delibera Agcom n. 173/07/ CONS, sancisce che nel determinare rimborsi e gli indennizzi si tenga conto "*del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione*". Nel caso di specie, tenuto conto del comportamento tenuto da entrambe le parti sia in sede di procedimento volto al tentativo obbligatorio di conciliazione sia in quello di definizione, si ritiene equo compensare le spese della procedura di definizione.

UDITA la relazione del Responsabile del Procedimento, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il Corecom Abruzzo rigetta l'istanza presentata da xxxxx xxxxx xxxxx nei confronti di Fastweb S.p.A. e compensa le spese della presente procedura di definizione.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Corecom Abruzzo e dell'Autorità (www.agcom.it).

L'Aquila,

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Filippo Iucci

IL RELATORE
F.to Dott.ssa Annalisa Ianni

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Michela Leacche

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.